TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 9

La domanda di estradizione sara' fatta per via diplomatica e sara' accompagnata: 1° con la copia o trascrizione autentica della sentenza di condanna, anche in contumacia, o di mandato di cattura o di qualsiasi atto del procedimento penale emanato dal giudice competente equivalente al mandato, che dovra' contenere l'indicazione precisa, la natura e la gravita' del fatto imputato, il luogo e la data del commesso reato; 2° con la copia del testo delle leggi applicate o applicabili al caso, inclusi quelli concernenti la prescrizione dell'azione penale e della condanna; 3° se possibile, con i contrassegni personali, la fotografia della persona richiesta e qualsiasi altra indicazione atta a accertarne l'identita'. La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, ma potranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto debitamente autenticata.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it